

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani** 1
- Regolamento (CE) n. 562/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 563/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 116ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 5
- Regolamento (CE) n. 564/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 69ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 7
- Regolamento (CE) n. 565/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 288ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 8
- Regolamento (CE) n. 566/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 567/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che rettifica le versioni in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, greca, italiana e portoghese del regolamento (CE) n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 568/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che rettifica le versioni in lingua inglese ed olandese del regolamento (CE) n. 2603/1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio** 12

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 569/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	13
* Regolamento (CE) n. 570/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori	17
* Regolamento (CE) n. 571/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo	19
* Regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	20
* Regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000	25
Regolamento (CE) n. 574/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	28
Regolamento (CE) n. 575/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002	29
Regolamento (CE) n. 576/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	30
Regolamento (CE) n. 577/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	31
* Regolamento (CE) n. 578/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/217/CE:

- | | |
|--|----|
| * Raccomandazione della Commissione, del 26 marzo 2003, sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 848] | 33 |
|--|----|

2003/218/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 864] | 35 |
|---|----|

2003/219/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, concernente la non iscrizione dell'acefato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 868]** 40

2003/220/CE:

- ★ **Decisione n. 1/JP/2002, del 13 novembre 2002, del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale relativo ai prodotti elettrici** 42

2003/221/CE:

- ★ **Decisione n. 1/CE/2002, del 14 febbraio 2003, del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature radio** 43

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/222/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 561/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2003

che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ⁽¹⁾,

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 881/2002 è inserito il seguente articolo:

vista la posizione comune 2003/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC ⁽²⁾,

«Articolo 2 bis

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l'altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha autorizzato alcune deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002).
- (4) Alla luce della risoluzione 1452(2002) occorre modificare le misure imposte dalla Comunità,

- a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:
 - i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - iv) necessari per coprire spese straordinarie; e
- b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e
- c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure
 - ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 62.

⁽³⁾ Proposta del 3.2.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del 13.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 414/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24).

2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000 (*), (CE) n. 467/2001 (**) o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

(*) GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 467/2001.

(**) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

REGOLAMENTO (CE) N. 562/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	111,4
	204	72,0
	212	123,3
	999	102,2
0707 00 05	052	87,0
	096	48,8
	204	74,2
	999	70,0
0709 10 00	220	179,7
	999	179,7
0709 90 70	052	80,7
	204	141,3
	999	111,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	73,7
	204	45,6
	212	48,2
	220	34,8
	600	62,0
	624	62,1
	999	54,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,7
	400	99,1
	404	94,1
	508	80,2
	512	84,5
	524	73,1
	528	77,9
	720	117,7
	999	89,5
	0808 20 50	388
512		63,4
528		65,3
720		49,1
999		62,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 563/2003 DELLA COMMISSIONE**del 28 marzo 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 116ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 116ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 116ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 564/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 69ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 69ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 25 marzo 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 565/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 288ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 288ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 566/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	14,00
1002 00 00 9000	23,00
1003 00 90 9000	9,00
1005 90 00 9000	19,00
1006 30 92 9100	150,00
1006 30 92 9900	150,00
1006 30 94 9100	150,00
1006 30 94 9900	150,00
1006 30 96 9100	150,00
1006 30 96 9900	150,00
1006 30 98 9100	150,00
1006 30 98 9900	150,00
1006 30 65 9900	150,00
1007 00 90 9000	19,00
1101 00 15 9100	16,75
1101 00 15 9130	15,75
1102 10 00 9500	35,60
1102 20 10 9200	28,74
1102 20 10 9400	24,64
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	36,95
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 567/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

che rettifica le versioni in lingua tedesca, inglese, danese, spagnola, finlandese, greca, italiana e portoghese del regolamento (CE) n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34, 45 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle versioni in lingua danese, finlandese, greca, inglese, italiana, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione ⁽²⁾, si sono insinuati alcuni errori. È pertanto opportuno apportare a tali versioni linguistiche le necessarie rettifiche.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi a parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 445/2002 è rettificato come segue:

- 1) riguarda solo la versione in lingua tedesca;
- 2) riguarda solo la versione in lingua tedesca;

- 3) riguarda solo la versione in lingua inglese;
- 4) riguarda solo la versione in lingua greca;
- 5) riguarda solo la versione in lingua danese;
- 6) all'articolo 25, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le foreste o terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche»;
- 7) riguarda solo la versione in lingua portoghese;
- 8) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 9) riguarda solo la versione in lingua tedesca;
- 10) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 11) riguarda solo la versione in lingua spagnola;
- 12) riguarda solo la versione in lingua inglese;
- 13) riguarda solo la versione in lingua finlandese;
- 14) riguarda solo la versione in lingua spagnola.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 445/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 568/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

che rettifica le versioni in lingua inglese ed olandese del regolamento (CE) n. 2603/1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle versioni in lingua olandese ed inglese del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2055/2001⁽³⁾, si sono insinuati alcuni errori. È pertanto opportuno apportare a tali versioni linguistiche le necessarie rettifiche.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/1999 è rettificato nel modo seguente:

- 1) riguarda soltanto la versione in lingua olandese;
- 2) riguarda soltanto la versione in lingua inglese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2603/1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 569/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 113, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 329/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in appresso denominato «l'Ufficio») ed i relativi importi.
- (2) Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio ha presentato alla Commissione delle proposte di modifica relative alle tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (3) Il sistema elettronico di pagamento bancario SWIFT dovrebbe fornire sufficienti prove documentali dell'avvenuto espletamento da parte del richiedente degli atti necessari per il versamento della tassa di domanda sul conto corrente dell'Ufficio.
- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94, la tassa di domanda è destinata alla copertura di diverse fasi del disbrigo della domanda. L'Ufficio dovrà pertanto procedere al rimborso di una quota fissa della tassa di domanda qualora, già dall'esame iniziale della domanda, la domanda non risultasse valida.
- (5) Per rispecchiare i costi amministrativi del sistema di privative comunitarie per varietà vegetali non coperti da altre tasse, la tassa annuale non va differenziata in base alle specie protette, né aumentata nel tempo.

- (6) La riserva finanziaria dell'Ufficio ha raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità delle proprie operazioni. L'importo della tassa annuale va dunque legato ad una diminuzione della riserva per il periodo 2003-2005.
- (7) La tassa annuale deve essere pagata prima dell'inizio dell'anno di tutela della privativa per ritrovati vegetali cui si riferisce per evitare il conferimento di tutela gratuita in caso di mancato pagamento di detta tassa.
- (8) È opportuno eliminare la differenza esistente tra le tasse applicate sulle iscrizioni nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali e nel registro delle domande. Dovrebbe inoltre essere applicata una sola tassa per la medesima iscrizione in un registro in rapporto ad una richiesta concernente più di una varietà in un solo possesso.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 ⁽⁶⁾, l'Ufficio dovrà provvedere al pagamento degli esami tecnici. È necessario aumentare le tasse applicate ai richiedenti per gli esami tecnici ed inoltre introdurre differenti categorie di tasse. Gli aumenti delle tasse andranno effettuati in due riprese, considerata l'entità dell'incremento di tali tasse.
- (10) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (11) Le nuove misure andranno applicate in relazione alle tasse che dovranno essere pagate a partire dal 1° aprile 2003.
- (12) Il consiglio di amministrazione è stato consultato a norma del regolamento (CE) n. 2100/94.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa dei ritrovati vegetali,

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 12.2.2000, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 4 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato quando, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio entro il termine.»;
 - b) il paragrafo 4 è soppresso;
 - c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciato da un istituto bancario ovvero da un ufficio postale. Tuttavia, nel caso in cui per l'ordine di versamento sia stato utilizzato il sistema elettronico di pagamento bancario SWIFT, la conferma dell'avvenuto ordine di versamento si effettua con una copia della ricevuta SWIFT, timbrata e firmata da un funzionario debitamente autorizzato della banca o dell'ufficio postale.»;
- 2) l'articolo 7 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica quando il richiedente abbia fornito, congiuntamente alla domanda, prove documentali sufficienti da cui risulti che la persona che effettua il pagamento abbia debitamente dato ordine a un istituto bancario ovvero a un ufficio postale di trasferire l'importo da versare in euro su un conto bancario dell'Ufficio. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.»;
 - b) viene aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio tratterà 300 EUR

dalla tassa di domanda e rimborserà la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»;

- 3) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:
 - «1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, in appresso denominato "il titolare", una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) di 300 EUR per gli anni dal 2003 al 2005 e di 435 EUR per il 2006 e gli anni successivi.
 2. La tassa annuale deve essere pagata:
 - a) per quanto concerne il primo anno di validità della privativa comunitaria, entro 60 giorni dalla concessione della privativa; e
 - b) per quanto concerne gli anni successivi della validità della privativa comunitaria, il primo giorno del mese civile anteriore al mese dell'anniversario della concessione.»;
- 4) l'articolo 10 è modificato come segue:
 - a) nel quinto trattino del paragrafo 1, lettera b), «300 ECU» è sostituito da «100 EUR»;
 - b) viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Qualora una richiesta d'iscrizione di cui alle lettere b) o c) del paragrafo 1 riguardi più di una domanda o di un diritto registrato, richiesto o detenuto dalla stessa persona, va applicata soltanto una tassa.»;
- 5) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- 6) l'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle tasse che dovranno essere pagate a partire dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I è modificato come segue:

«ALLEGATO I

Tasse relative agli esami tecnici di cui all'articolo 8

La tassa da pagarsi per l'esame tecnico di una varietà ai sensi dell'articolo 8 va determinata, con riferimento all'anno in cui inizia il periodo di crescita e al gruppo di specie cui appartiene la varietà, conformemente alla tabella:

(in EUR)

GRUPPO DI COSTI		Tassa per gli anni 2003-2005	Tassa per il 2006 e anni successivi
Gruppo agricolo			
1	Colture regolari	1 020	1 020
2	Colture propagate per via vegetativa	1 190	1 190
3	Colture oleaginose	1 020	1 020
4	Graminacee	1 020	1 020
5	Barbabietole	1 020	1 020
6	Piante tessili	1 020	1 020
7	Colture soggette a disposizioni speciali in materia di prove di campo	1 020	1 020
8	Altre colture agricole	1 020	1 020
Gruppo ornamentale			
9	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 190	1 190
9A	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione e condizioni fitosanitarie speciali	1 200	2 040
10	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 105	1 105
11	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 105	1 105
12	Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 105	1 105
13	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione	1 200	1 360
13A	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione con fase di ulteriore moltiplicazione	1 200	2 040
14	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione	1 105	1 105
15	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione	1 105	1 105
16	Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione	1 105	1 105
17	Specie nuove, prove di campo in serra	1 190	1 190
18	Specie nuove, prove di campo all'aperto	1 190	1 190
19	Specie riprodotte da sementi (non rientranti in nessun'altra categoria)	1 200	1 360

(in EUR)

GRUPPO DI COSTI		Tassa per gli anni 2003-2005	Tassa per il 2006 e anni successivi
Gruppo degli ortaggi			
20	Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto	1 050	1 445
21	Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra	1 200	1 955
22	Specie propagate per via vegetativa, prove di campo all'aperto	1 050	1 700
23	Specie propagate per via vegetativa, prove di campo in serra	1 200	1 360
Gruppo della frutta			
24	Alberi	1 050	1 615
24A	Specie arboree aventi un'ampia raccolta di riferimento vivente	1 050	2 380
25	Arbusti	1 050	1 190
26	Piante di vite	1 050	1 190
27	Piante rampicanti	1 050	1 870»

**REGOLAMENTO (CE) N. 570/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione
dei dazi addizionali per i pomodori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2337/2002 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	190 815 17 676
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	7 037 4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	85 422
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	249 206 14 827
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 101
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	654 806 39 852
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	239 999 25 357
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	4 156
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	86 224
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	3 378
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	81 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 571/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di risolvere uno specifico problema pratico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, in deroga al paragrafo 2 dello stesso articolo. In effetti, l'applicazione delle diverse disposizioni relative alla concessione della deroga comporta notevoli e complessi adempimenti amministrativi, in particolare in materia di controlli e sanzioni. Per consentire il corretto svolgimento di tali adempimenti amministrativi, è quindi opportuno prorogare la data in questione al 31 luglio 2003.

- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/2003 ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1227/2000 è sostituito dal testo seguente:

«1 bis. Il termine del 31 luglio 2002, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è prorogato al 31 luglio 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 572/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2028/2002⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95⁽⁴⁾, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2002/2003.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
- (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di

riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione⁽⁵⁾, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2002-31 marzo 2003, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c) e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nello stesso allegato alle lettere da d) a f).
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 313 del 16.11.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO

a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 171 279,539	139 151,461
Danimarca	4 454 616,417	731,583
Germania	27 768 686,841	96 129,159
Grecia	674 471,000	842,000
Spagna	5 828 977,475	87 972,525
Francia	23 832 232,240	403 565,760
Irlanda	5 332 448,840	9 315,160
Italia	10 100 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 254,000	795,000
Paesi Bassi	10 992 901,000	81 791,000
Austria	2 583 251,804	166 149,196
Portogallo	1 863 166,000	9 295,000
Finlandia	2 397 527,921	9 120,645
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽¹⁾	14 420 829,479	181 825,521

(¹) Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 188 202,403	122 228,597
Danimarca	4 454 709,217	638,783
Germania	27 769 228,612	95 587,388
Grecia	699 626,000	887,000
Spagna	6 035 564,833	81 385,167
Francia	23 844 318,264	391 479,736
Irlanda	5 386 176,780	9 587,220
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 554,000	495,000
Paesi Bassi	11 001 277,000	73 415,000
Austria	2 599 130,467	150 270,533

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Portogallo ⁽¹⁾	1 861 171,000	9 290,000
Finlandia	2 398 275,179	8 685,339
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito ⁽²⁾	14 437 481,500	172 265,500

⁽¹⁾ Eccetto Madera.⁽²⁾ Aumento della quota specifica per attribuzione all'Irlanda del Nord.

c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 201 362,123	109 068,877
Danimarca	4 454 792,582	555,418
Germania	27 769 340,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	23 853 793,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	268 554,000	495,000
Paesi Bassi	10 994 730,000	79 962,000
Austria	2 614 482,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 860 406,000	10 055,000
Finlandia	2 398 447,939	8 555,385
Svezia	3 300 000,000	3 000,000
Regno Unito	14 448 036,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 217 914,123	109 068,877
Danimarca	4 477 069,582	555,418
Germania	27 908 664,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 096 151,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	269 899,000	495,000
Paesi Bassi	11 050 103,000	79 962,000
Austria	2 628 229,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 869 768,000	10 055,000
Finlandia	2 410 470,939	8 555,385
Svezia	3 316 515,000	3 000,000
Regno Unito	14 520 986,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 234 466,123	109 068,877
Danimarca	4 499 345,582	555,418
Germania	28 047 988,687	95 475,313
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 096 151,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	271 244,000	495,000
Paesi Bassi	11 105 477,000	79 962,000
Austria	2 641 976,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 879 131,000	10 055,000
Finlandia	2 422 492,939	8 555,385
Svezia	3 333 030,000	3 000,000
Regno Unito	14 593 936,993	161 710,007

⁽¹⁾ Eccetto Madera.

f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 251 018,123	109 068,877
Danimarca	4 521 622,582	555,418
Germania	28 187 312,687	95 475,313

(in tonnellate)

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Grecia	699 730,000	783,000
Spagna	6 040 044,766	76 905,234
Francia	24 217 330,108	382 004,892
Irlanda	5 386 269,231	9 494,769
Italia	10 316 482,000	213 578,000
Lussemburgo	272 590,000	495,000
Paesi Bassi	11 160 850,000	79 962,000
Austria	2 655 723,344	134 918,656
Portogallo ⁽¹⁾	1 888 493,000	10 055,000
Finlandia	2 434 515,939	8 555,385
Svezia	3 349 545,000	3 000,000
Regno Unito	14 666 887,993	161 710,007

⁽¹⁾ «Eccetto Madera.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 573/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cereali-
coli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2003/18/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato e granturco originari della Romania.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento e del granturco oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽³⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

- (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁵⁾.
- (7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania ⁽⁶⁾, è stato abrogato dalla decisione 2003/18/CE, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Polonia e dalla Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2864/2000 ⁽⁸⁾.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001, indicate nell'allegato I, originarie della Romania e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4766, ai sensi della decisione 2003/18/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 3.

2. Le importazioni di granturco di cui al codice NC 1005 90 00, indicate nell'allegato I, originarie della Romania e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4767, ai sensi della decisione 2003/18/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

3. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità della Romania conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e la Romania ⁽¹⁾;
- b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.

2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax [n. (32-2) 295 25 15] alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono mediante fax alla Commissione il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 3

Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

I titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

I diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;
- b) nella casella 20 una delle seguenti diciture:
 - Regolamento (CE) n° 573/2003
 - Forordning (EF) nr. 573/2003
 - Verordnung (EG) Nr. 573/2003
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 573/2003
 - Regulation (EC) No 573/2003
 - Règlement (CE) n° 573/2003
 - Regolamento (CE) n. 573/2003
 - Verordening (EG) nr. 573/2003
 - Regulamento (CE) n.º 573/2003
 - Asetus (EY) N:o 573/2003
 - Förordning (EG) nr 573/2003;
- c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

Articolo 7

La cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Polonia che fruiscono dell'esonero parziale o totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità e dei tassi di riduzione o dell'importo ivi indicati, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento».

3) Nell'allegato I, la riga concernente la Romania è soppressa.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Codice NC	Numero d'ordine del contingente	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 e negli anni successivi (tonnellate)
1001	09.4766	Frumento (grano) e frumento segalato	Esenzione	130 000	230 000
1005 90 00	09.4767	Granturco	Esenzione	74 500	149 000

ALLEGATO II

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Contingenti d'importazione per il frumento e il granturco provenienti dalla Romania aperti dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio

Contingente	Prodotto	Codice NC	Quantitativo richiesto (tonnellate)
Frumento	Frumento (grano) e frumento segalato	1001	
Granturco	Granturco non destinato alla semina	1005 90 00	

**REGOLAMENTO (CE) N. 574/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 575/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 marzo 2003 è fissata una sovvenzione massima pari a 302,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 576/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 155,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 577/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 150,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 578/2003 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2003

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili alla gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Date le difficoltà connesse con l'applicazione di detto memorandum, che potrebbero rendere necessarie alcune modifiche del

regime attuale, è opportuno rinviare il periodo di presentazione delle domande per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, le domande di titoli sono presentate dal 1° al 10 maggio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2003

sull'applicazione ad altri mezzi delle disposizioni della direttiva 1999/94/CE concernenti il materiale promozionale

[notificata con il numero C(2003) 848]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 1999/94/CE la Commissione è tenuta ad adottare misure atte a formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale.
- (2) La Commissione ha valutato l'importanza di altri mezzi per l'attività di commercializzazione, pubblicità e promozione dei veicoli al pubblico in generale, tra i quali la televisione, la radio e Internet, oltre che di mezzi elettronici di memorizzazione dei dati quali le videocassette, i DVD e i CD-ROM.
- (3) A seguito di tale studio e dopo aver consultato il comitato competente, esperti dell'industria e del settore commerciale interessati e altre organizzazioni non governative, la Commissione ha rilevato la necessità di formulare raccomandazioni riguardo all'uso del marketing via Internet e dei mezzi elettronici di memorizzazione dei dati, quali videocassette, DVD e CD-ROM, al fine di commercializzare, pubblicizzare e promuovere i veicoli presso il pubblico in generale.
- (4) Sarebbe opportuno adottare al più presto una raccomandazione sui mezzi in questione per consentire ai consumatori di fare una scelta informata e per incoraggiare l'applicazione armonizzata di alcuni principi in tutta la Comunità.

(5) La presente raccomandazione è inoltre giustificata dalle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico ⁽²⁾, che probabilmente porterà ad un aumento delle attività di marketing elettronico per le nuove autovetture.

(6) Sono state consultate le organizzazioni dei consumatori e le parti interessate.

(7) Le misure proposte nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

RACCOMANDA:

1. Per garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove siano disponibili per via elettronica quando le autovetture sono messe in vendita o date in locazione all'interno della Comunità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il materiale promozionale distribuito per via elettronica contenga le seguenti informazioni: «Altre informazioni sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove sono contenute nella guida (... riferimento al titolo della guida ...) disponibile gratuitamente in ogni punto vendita e presso (... riferimento all'organismo nazionale designato o link diretto all'organizzazione incaricata della distribuzione per via elettronica ...)».

⁽¹⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

Se il materiale promozionale contiene, inoltre, un riferimento ad un modello particolare di autovettura o ad una versione o variante specifiche, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire che le informazioni comprendano almeno il consumo specifico di carburante ufficialmente dichiarato (ciclo di prova combinato) e la cifra ufficiale relativa alle emissioni specifiche di CO₂ (ciclo di prova combinato) del veicolo a cui le informazioni si riferiscono, espressi come nell'etichetta nazionale istituita dalla direttiva 1999/94/CE.

In ogni caso, la dichiarazione deve essere facilmente comprensibile anche ad un contatto superficiale e non dovrebbe risultare meno evidente delle informazioni principali fornite. Occorre garantire che i destinatari del materiale promozionale ricevano le informazioni automaticamente non appena il materiale promozionale compare per la prima volta sulla pagina web.

2. Per garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove siano disponibili per via elettronica quando le autovetture sono messe in vendita o date in locazione all'interno della Comunità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati impiegati per la commercializzazione, la pubblicità e la promozione delle autovetture nuove presso il pubblico in generale contengano le seguenti informazioni: «Altre informazioni sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove sono contenute nella guida (... riferimento al titolo della guida ...) disponibile gratuitamente in ogni punto vendita e presso (... riferimento all'organismo nazionale designato o link diretto all'organizzazione incaricata della distribuzione per via elettronica ...).».

Se i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati impiegati per la commercializzazione, la pubblicità e la promozione delle autovetture nuove contengono un riferimento ad un modello particolare di autovettura o ad una versione o variante specifiche, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire che le informazioni comprendano almeno il consumo specifico di carburante ufficialmente dichiarato (ciclo di prova combinato) e la cifra ufficiale relativa alle emissioni specifiche di CO₂ (ciclo di prova combinato) del veicolo a cui le informazioni si riferiscono, espressi come nell'etichetta nazionale istituita dalla direttiva 1999/94/CE.

Se i mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati contengono solo un riferimento alla marca e non ad un modello particolare, non è necessario indicare il consumo di carburante e le emissioni specifiche di CO₂.

La dichiarazione di cui al primo paragrafo può essere fornita oralmente o visivamente; in ogni caso, deve essere facilmente comprensibile anche ad un contatto superficiale e non dovrebbe risultare meno evidente delle informazioni principali fornite.

3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture nuove commercializzate sul loro territorio siano disponibili in forma elettronica.

4. Ai fini della presente raccomandazione s'intende per:

- 1) «distribuzione per via elettronica»: informazioni inviate all'origine e ricevute a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmesse, inoltrate e ricevute mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 2) «materiale promozionale»: qualsiasi forma di informazione utilizzata a fini di commercializzazione, pubblicità e promozione di autovetture nuove messe in vendita o date in locazione al pubblico in generale; il materiale comprende testi e immagini pubblicati sulle pagine web, il cui contenuto è sotto il controllo legale dei fabbricanti o delle imprese automobilistiche, delle organizzazioni e delle persone che mettono in vendita o danno in locazione le autovetture nuove, e sulle pagine web di fiere dove le autovetture nuove vengono presentate al pubblico;
- 3) «destinatario della comunicazione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che prende visione del materiale promozionale, in particolare a fini informativi;
- 4) «mezzi elettronici, magnetici e ottici di memorizzazione dei dati»: qualsiasi materiale fisico sul quale sia possibile memorizzare elettronicamente le informazioni e che possa fungere da strumento di informazione del pubblico.

La presente raccomandazione non si applica:

- ai servizi di radiodiffusione sonora,
 - ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE ⁽²⁾.
5. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2003

che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE

[notificata con il numero C(2003) 864]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000⁽¹⁾, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione nel 2001 della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/14/CE⁽³⁾, con la quale sono state istituite tre zone geografiche corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche. Tale decisione prevede altresì le condizioni in cui possono essere applicate le esenzioni dalle restrizioni applicabili ai movimenti degli animali fissate dalla direttiva.
- (2) Per quanto riguarda la Grecia, il piano di sorveglianza messo in atto dalle autorità greche ha dimostrato l'assenza di sieroconversione negli animali sentinella nel corso del 2002.
- (3) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti degli animali vivi di specie sensibili in provenienza dal territorio greco, fatta eccezione per le zone direttamente minacciate da una reintroduzione dell'infezione a partire da paesi terzi.
- (4) Per quanto riguarda l'Italia e la Francia, i piani di sorveglianza messi in atto dalle autorità italiane e francesi hanno dimostrato che, nelle zone in cui la vaccinazione è stata eseguita correttamente, la circolazione del virus è stata ridotta a livelli irrilevanti prima dell'inverno.
- (5) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti di animali vivi vaccinati in provenienza da queste zone.
- (6) L'applicazione di misure più flessibili dovrebbe tuttavia essere subordinata alla condizione essenziale che il piano di sorveglianza in atto non dimostri una ripresa dell'atti-

vità del virus della febbre catarrale nella zona in causa. È inoltre necessario distinguere le zone a più alto rischio e quelle a rischio meno elevato sul piano epidemiologico.

- (7) Occorre inoltre introdurre modifiche tecniche per agevolare i movimenti degli animali vivi all'interno del territorio dello stesso Stato membro, in particolare per gli animali destinati alla macellazione immediata.
- (8) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2001/783/CE e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per prevenire la diffusione della febbre catarrale degli ovini, la presente decisione intende istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2000/75/CE, e stabilire norme sui movimenti in entrata e in uscita da tali zone degli animali di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini.

*Articolo 2***Restrizioni dei movimenti**

La spedizione e il transito di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni sono vietati:

- a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I A o attraverso tale territorio,
- a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I B o attraverso tale territorio,
- a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I C, sezione 1, o attraverso tale territorio,
- a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I C, sezione 2, o attraverso tale territorio.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.⁽³⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 87.

Articolo 3

Esenzioni per gli scambi

1. In deroga all'articolo 2:
- a) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni è autorizzata a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II;
- b) la spedizione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini può essere autorizzata a partire dalle zone a rischio meno elevato elencate nella sezione 1 degli allegati I A, I B e I C, previa approvazione dello Stato membro di destinazione nel caso di scambi intracomunitari, a condizione che il piano di sorveglianza in atto non dimostri che l'attività del virus della febbre catarrale è ripresa in una zona di origine importante sul piano epidemiologico, e
- i) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione che gli animali siano stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di sei mesi,
- oppure
- ii) per quanto concerne la Grecia, a condizione che nelle 72 ore prima della partenza gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID)] e che al momento del prelievo per l'esecuzione della prova siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficaci per oltre quattro giorni.
2. Negli scambi intracomunitari, lo Stato membro di origine che si avvale delle deroghe di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE ⁽¹⁾, 88/407/CEE ⁽²⁾, 89/556/CEE ⁽³⁾, 91/68/CEE ⁽⁴⁾ e 92/65/CEE ⁽⁵⁾:

«Animali/sperma/ovuli/embrioni (*) in conformità della decisione 2003/218/CE.

(*) Depennare la menzione non pertinente.»

Articolo 4

Esenzioni per i movimenti interni

In deroga all'articolo 2, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti nel territorio dello stesso Stato membro di animali vivi sensibili alla febbre catarrale degli ovini a partire dalle zone a più alto rischio elencate nella sezione 2 degli allegati I A, I B e I C:

- a) per quanto concerne l'Italia e la Francia, a condizione che:
- il piano di controllo e di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata da oltre 100 giorni la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini e/o

— il piano di sorveglianza dei vettori in una zona epidemiologica di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di *Culicoides* adulti;

- b) per quanto concerne la Grecia, a condizione che:

— nelle 72 ore prima della partenza gli animali siano stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica [metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID)] e al momento del prelievo per l'esecuzione della prova siano stati vaporizzati con un repellente contro gli insetti efficaci per oltre quattro giorni e a condizione che il piano di sorveglianza in atto non dimostri che l'attività del virus della febbre catarrale è ripresa in una zona di origine importante sul piano epidemiologico.

Quando si avvalgono di tale deroga, gli Stati membri predispongono una procedura canalizzata, sotto il controllo delle competenti autorità di origine e di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 5

Esenzioni per la macellazione

In deroga all'articolo 2, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini e destinati alla macellazione immediata nel territorio dello stesso Stato membro a partire dalle zone a rischio meno elevato elencate nella sezione 1 degli allegati I A e I B, a condizione che:

- a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:
- i) i dati disponibili attraverso il piano di sorveglianza sull'attività dei vettori;
- ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello e i dati entomologici su tale itinerario;
- iii) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;
- iv) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽⁶⁾;
- b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;
- c) gli animali siano trasportati immediatamente e direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;
- d) l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Articolo 6

Il transito di animali spediti da una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I è autorizzato a condizione che:

- a) gli animali e i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di penetrare nella zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori;
- b) nel caso di scambi intracomunitari, il transito sia subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri di transito e di destinazione e sia aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE: «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2003/218/CE.»

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 8

La decisione 2001/783/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 18 aprile 2003.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***(zone di protezione e zone di sorveglianza)***ALLEGATO I A***Sezione 1**

Sicilia: Catania, Enna, Messina

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Brindisi, Foggia

Sezione 2

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Puglia: Bari, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

*ALLEGATO I B***Sezione 1**

Francia:

Corse du sud, Haute Corse

Italia:

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia

Abruzzo: l'Aquila

Sezione 2

Lazio: Latina, Frosinone

ALLEGATO I C

Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative elencate nella sezione 2.

Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.

ALLEGATO II

A. Gli animali vivi devono essere stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico;
- 2) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;
- 3) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 7 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena; e
- 4) protetti dagli attacchi di *Culicoides* durante il trasporto al luogo di carico.

B. Lo sperma deve provenire da donatori che siano stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma;
- 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l'ultimo prelievo per il carico in questione;
- 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) o ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

- 1) protetti dagli attacchi di *Culicoides* almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni;
 - 2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;
 - 3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2003

concernente la non iscrizione dell'acefato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2003) 868]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/5/CE ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 15 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.
- (3) L'acefato è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 settembre 1996 l'Italia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (Tomen France S.A.) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione di valutazione presentata dall'Italia è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le informazioni presentate non sono risultate sufficienti a stabilire se, secondo le condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tali da soddisfare, in linea di massima, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/134/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001, relativa alla decisione in merito all'eventuale inserimento di determinate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, è stata quindi conferita al notificante la possibilità di completare il proprio fascicolo, entro il 31 marzo 2001, per un numero limitato di impieghi rappresentativi. Ricevuti i complementi d'informazione richiesti, il riesame è stato concluso il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all'acefato, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (7) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l'acefato sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti all'acefato e i possibili effetti di tale sostanza su organismi non bersaglio.
- (8) L'acefato non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti acefato siano ritirate entro un determinato termine e non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 7.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 49 del 20.2.2001, pag. 13.

- (10) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti acefato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (11) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acefato non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti acefato siano revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione;
- b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acefato.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

**DECISIONE N. 1/JP/2002
del 13 novembre 2002**

del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale relativo ai prodotti elettrici

(2003/220/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità indicato in appresso è approvato, ai sensi dell'allegato settoriale sui prodotti elettrici dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità di seguito indicati.

Nome, acronimo ed estremi delle persone da contattare dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

Acronimo: JQA

Indirizzo: 1-9-15 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Giappone

Tel. (81-3) 3416 0330

Fax (81-3) 3416 5561

E-mail: kondo-shigeyuki@jqa.jp

Indirizzo URL: <http://www.jqa.jp/00english/english.html>

Persona di riferimento all'interno dell'organismo: Sig. KONDO Shigeyuki

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

Prodotti:

- 1) Apparecchiature elettriche per la misurazione, il controllo e l'uso in laboratorio
- 2) Apparecchi riceventi e apparecchiature annesse (esclusi gli apparecchi televisivi)
- 3) Elettrodomestici, utensili portatili e apparecchiature analoghe
- 4) Apparecchiature informatiche
- 5) Prodotti elettrici utilizzabili in contesto residenziale, commerciale e dell'industria leggera (diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 4).
- 6) Prodotti elettrici utilizzabili in contesti industriali (diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 4)

Procedure di valutazione della conformità:

Procedure di valutazione della conformità ai sensi della direttiva (modificata) 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. La decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Firmato a Tokyo, il 16 agosto 2002.

Firmato a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

A nome del Giappone

Jun SHIMMI

A nome della Comunità europea

Joanna KIOUSSI

DECISIONE N. 1/CE/2002**del 14 febbraio 2003**

del Comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, relativa all'approvazione di un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature radio

(2003/221/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul riconoscimento reciproco concluso tra il Giappone e la Comunità europea, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando che spetta al Comitato misto decidere se inserire uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. L'organismo di valutazione della conformità indicato in appresso è approvato, ai sensi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio dell'accordo, per i prodotti e le procedure di valutazione della conformità di seguito indicati.

Nome, acronimo ed estremi delle persone da contattare dell'organismo di valutazione della conformità

Nome: TELEFICATION BV

Tel. (31) 316 583 160

Fax: (31) 316 583 189

E-mail: info@telefication.com

Indirizzo: Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Paesi Bassi

Indirizzo postale: PO Box 60004, 6800 JA Arnhem, Paesi Bassi

Sito web: <http://www.telefication.com>

Persona di riferimento all'interno dell'organismo: Dr.ir. Wouter B.A. Blom, Amministratore delegato.

Prodotti e procedure di valutazione della conformità coperti dall'approvazione

Apparecchiature di telecomunicazione:

- 1) Organismo di certificazione designato per:

Apparecchiature terminali per la telefonia (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature terminali diverse da quelle per la telefonia (tutte le apparecchiature)

- 2) Ispettore abilitato per:

Ispezioni di tipo I (tutte le apparecchiature)

Ispezioni di tipo II

Apparecchiature terminali connesse alla rete telefonica analogica (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature terminali connesse alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature terminali connesse ai circuiti affittati o ai sistemi di trasmissione dei dati digitali (tutte le apparecchiature)

Ispezioni di tipo III

Apparecchiature terminali connesse alla rete telefonica mobile (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature terminali connesse ai sistemi di radioavviso (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature radio:

- 1) Organismo di certificazione designato per:

Apparecchiature radio specificate di tipo I (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature radio specificate di tipo II (tutte le apparecchiature)

Apparecchiature radio specificate di tipo III (tutte le apparecchiature)

- 2) Ispettore abilitato per:
Apparecchiature radio specificate di tipo I (tutte le apparecchiature)
Apparecchiature radio specificate di tipo II (tutte le apparecchiature)
Apparecchiature radio specificate di tipo III (tutte le apparecchiature).
2. La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti. La decisione diviene effettiva alla data dell'ultima di dette firme.

Firmato a Tokyo, il 14 febbraio 2003.

A nome del Giappone
Jun SHIMMI

Firmato a Bruxelles, il 13 novembre 2002.

A nome della Comunità europea
Joanna KIOUSSI

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/222/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2003**

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
sullo status delle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 12 di detta azione comune dispone che lo status delle forze dirette dell'Unione europea nella FYROM è oggetto di un accordo con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia da concludersi sulla base dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio del 27 febbraio 2003 che autorizza la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato con la FYROM un accordo sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella FYROM.
- (4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella FYROM.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, in seguito denominata «parte ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO

- dell'invito del presidente della parte ospitante, in data 17 gennaio 2003, e della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, in data 28 gennaio 2003,
- delle lettere del presidente della parte ospitante e del segretario generale/alto rappresentante,
- dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella parte ospitante, in data 27 gennaio 2003,
- della firma, in data 9 aprile 2001 a Lussemburgo, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri,
- della volontà della parte ospitante di promuovere la stabilità, contribuendo alla propria ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- della disponibilità dell'UE a rafforzare ulteriormente, anche tramite gli strumenti della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, le iniziative a sostegno del ravvicinamento della parte ospitante all'Unione europea,
- dell'auspicio comune che la parte ospitante sia compresa in una regione di paesi pacifici e prosperi, che cooperano strettamente sia l'uno con l'altro sia nella prospettiva di un'ulteriore integrazione con l'Unione europea,
- del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza dell'operazione dell'UE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle forze dirette dall'Unione europea e al personale delle forze dirette dall'Unione europea.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano esclusivamente nel territorio della parte ospitante.

3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «governo»: il governo della parte ospitante;
- b) «territorio»: il territorio della parte ospitante;
- c) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali che contribuiscono all'operazione, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
- d) «operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto di una missione consistente nel contribuire a un contesto di stabilità e sicurezza, in particolare nelle ex zone di crisi;

e) «comandante dell'EUF»: il comandante della forza dell'UE a Skopje;

f) «comandi militari UE»: i comandi militari e i relativi elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l'autorità di comandanti militari dell'UE che esercitano il comando e il controllo militari dell'operazione;

g) «elementi/unità nazionali»: le unità e gli elementi che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e ad altri Stati che partecipano all'operazione;

h) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF, in servizio, salvo disposizioni diverse nel presente accordo, nel territorio della parte ospitante, con l'eccezione del personale assunto in loco, fornitori compresi;

i) «installazioni»: tutti i locali e terreni richiesti per le EUF, nonché per l'alloggiamento del personale EUF;

j) «autorità competenti»: le autorità che, a norma della legge della parte ospitante, sono competenti per determinate questioni specifiche.

Articolo 2

Disposizioni generali

Le EUF rispettano le leggi e le regolamentazioni della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale dell'operazione.

Le EUF comunicano al governo della parte ospitante l'ubicazione dei loro comandi, il nome del comandante delle EUF e il numero complessivo dei membri del personale EUF.

Le EUF informano periodicamente, con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, nome, grado e nazionalità dei membri del personale EUF presenti nel territorio della parte ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale EUF è identificato da una tessera di riconoscimento EUF che deve essere portata in permanenza. Al governo della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento EUF.

2. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto delle EUF recano un contrassegno d'identificazione distintivo EUF che è comunicato alle pertinenti autorità della parte ospitante.

3. Le EUF possono esporre la bandiera dell'Unione europea, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante.

4. Le EUF possono esporre le loro insegne, quali stemmi, titoli o simboli ufficiali nei locali ad esse destinati, sui veicoli e sulle attrezzature per il trasporto. Le uniformi del personale EUF recano un emblema distintivo EUF.

5. La targa ufficiale apposta sui locali destinati alle EUF è scritta nella lingua ufficiale della parte ospitante in caratteri di dimensioni identiche a quelli in cui è scritta nella lingua o lingue appropriate dell'EUF.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante

1. Il personale EUF, i mezzi e i mezzi di trasporto delle EUF attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2. Per l'ingresso del personale EUF nel territorio della parte ospitante è sufficiente l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'articolo 3 oppure, per il primo ingresso, di un ordine di movimento individuale o collettivo o di un documento di viaggio valido. Per l'ingresso o l'uscita dal territorio della parte ospitante il personale EUF è esonerato dalle norme in materia di passaporto e di visti e dalle ispezioni dei servizi per l'immigrazione.

3. Il personale EUF è esonerato dall'applicazione delle regolamentazioni della parte ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non è considerato come detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.

4. Le EUF forniscono un certificato di esonero, corredato di inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto EUF in ingresso, in transito o in uscita dal territorio della parte ospitante a supporto dell'operazione. Essi sono esonerati da qualsiasi altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione. Copia del certificato è trasmessa alle autorità competenti all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal territorio della parte ospitante. Le EUF e le autorità competenti della parte ospitante stabiliscono di comune accordo il formato del certificato.

5. Il personale EUF è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante purché sia in possesso di una patente di guida valida nazionale, internazionale o militare. Le EUF trasmettono alla parte ospitante un elenco dei veicoli a motore, con i relativi dati identificativi e numeri di targa, che essi impiegano nel territorio della parte ospitante.

6. La parte ospitante garantisce alle EUF e al personale EUF la libertà di movimento e di spostamento nel proprio territorio.

7. Gli spostamenti massicci organizzati di personale, equipaggiamento e veicoli delle EUF attraverso gli aeroporti o tramite le ferrovie e le strade utilizzate per il normale traffico nel territorio della parte ospitante sono annunciati preventivamente al gruppo congiunto di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 13, e con esso coordinati.

8. Ai fini dell'operazione le EUF possono utilizzare strade, ponti e aeroporti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. Le EUF non sono esonerate dal pagamento di ragionevoli tariffe per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate della parte ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità delle EUF

1. I locali e gli alloggi delle EUF sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del comandante delle EUF.

2. I locali e gli alloggi delle EUF, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3. Gli archivi e i documenti delle EUF sono inviolabili in qualsiasi momento e luogo.

4. Alla corrispondenza delle EUF è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

5. Per le merci e i servizi importati e relativamente ai locali e agli alloggi a loro disposizione, purché siano destinati ai fini dell'operazione, le EUF sono esonerate dal pagamento di qualsiasi tassa, o diritto di natura analoga, nazionale e comunale.

6. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'operazione, la parte ospitante rimborsa alle EUF qualsiasi tassa, IVA compresa, o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, a norma della legge della parte ospitante.

7. La parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi, diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli articoli destinati all'operazione.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUF

1. Il personale EUF gode dello stesso trattamento, compresi i privilegi e le immunità, concesso agli agenti diplomatici dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

2. Il personale EUF ha il diritto di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli. Per le merci e i servizi acquistati sul mercato interno, la parte ospitante rimborsa l'IVA e le imposte a norma della sua legge.

Articolo 7

Uniforme e armi

1. L'uso dell'uniforme è disciplinato dalle regole impartite dal comandante delle EUF.

2. Il personale militare EUF può portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano.

Articolo 8

Supporto della parte ospitante e contratti

1. La parte ospitante accetta, su richiesta, di assistere le EUF a trovare installazioni adeguate.

2. Secondo necessità e disponibilità, le installazioni di cui la parte ospitante è proprietaria sono fornite a titolo gratuito.

3. La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto dell'operazione. La parte ospitante presta assistenza e supporto all'operazione alle stesse condizioni previste per le proprie forze armate.

4. Le EUF si sforzano, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per la fornitura di servizi e beni e per l'impiego di personale, fatte salve le esigenze dell'operazione.

Articolo 9

Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale

1. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela dell'ambiente (aria, acqua, terra), gestione dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento acustico, radioprotezione (radiazioni ioniche e no), salvaguardia della natura, patrimonio naturale, patrimonio naturale protetto e utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

2. Le EUF, in consultazione con la parte ospitante e fatte salve le esigenze dell'operazione, osservano le convenzioni internazionali e le leggi della parte ospitante in materia di tutela del patrimonio culturale e dei valori culturali.

Articolo 10

Decesso di membri del personale EUF

1. Il comandante delle EUF ha il diritto di provvedere, concludendo le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUF, nonché dei suoi effetti personali.

2. Sui membri delle EUF non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato interessato e la presenza di un rappresentante delle EUF e/o dello Stato interessato.

Articolo 11

Polizia militare e reciproca assistenza

Il comandante delle EUF può istituire un'unità di polizia militare per il mantenimento dell'ordine nelle installazioni delle EUF.

All'esterno di tali installazioni, l'unità di polizia militare può, in consultazione e collaborazione con la polizia militare o la polizia della parte ospitante, intervenire per garantire il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra il personale EUF.

Articolo 12

Comunicazioni

1. Le EUF hanno il diritto di installare e far funzionare stazioni radio trasmettenti e riceventi, e sistemi satellitari usando frequenze idonee, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16.

2. Le EUF hanno diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e godono del diritto di installare i mezzi necessari al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle installazioni delle EUF e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'operazione, in consultazione con la parte ospitante.

*Articolo 13***Richieste di indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite**

1. Le richieste di indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione delle EUF oppure accessorie alle esigenze operative non sono soggette ad alcun rimborso da parte degli Stati membri o di altri Stati che partecipano all'operazione o del meccanismo di finanziamento operativo istituito con decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 27 gennaio 2003 al fine di finanziare i costi comuni dell'operazione.

2. Tutte le altre richieste di indennizzo sono esaminate da una apposita commissione congiunta istituita dal gruppo congiunto di coordinamento di cui all'articolo 14, composta di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante. Gli indennizzi sono liquidati previo accordo dello Stato interessato o del meccanismo.

*Articolo 14***Collegamenti e controversie**

1. Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti delle EUF e delle competenti autorità della parte ospitante.

2. Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.

*Articolo 15***Disposizioni varie**

1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti delle EUF e del relativo personale, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce alle EUF o al loro personale.

3. La parte ospitante accetta che, se del caso, le EUF possano ricevere assistenza e supporto dalle forze NATO e dal comando NATO Skopje la cui costituzione e il cui status sono definiti nello scambio di lettere tra l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico e il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in data 18 maggio 2001, relativo allo status del comando arretrato della KFOR (REAR) e del personale della KFOR di stanza o temporaneamente presente nel territorio

dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ivi compreso se necessario l'uso di documenti, formulari e procedure ufficiali concordati a tal fine tra la NATO/KFOR e le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 16***Modalità di attuazione**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche saranno definite tramite accordi separati conclusi tra il comandante delle EUF e le autorità amministrative della parte ospitante. Detti accordi riguarderanno, tra l'altro:

- lo status del personale locale e dei fornitori locali,
- le visite di funzionari,
- i sistemi di comunicazione e informazione, compreso il sistema di comunicazioni via radio,
- il coordinamento delle attività di informazione,
- lo scambio di informazioni,
- i servizi medici di tutti i tipi, compresi quelli dentistici,
- la tutela dell'ambiente (flora e fauna selvatiche),
- il supporto della nazione ospitante,
- le procedure per l'esame e la definizione delle richieste di indennizzo,
- le modalità e procedure relative al gruppo congiunto di coordinamento,
- i trasporti.

*Articolo 17***Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.

2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva delle EUF o di tutte le loro unità/tutti i loro elementi nazionali.

4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 45 giorni dopo la data in cui l'altra parte ha ricevuto notifica della denuncia.

5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente accordo prima della cessazione o della denuncia.

6. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese.

A. Lettera dell'Unione europea

Skopje, 21 marzo 2003

Egregio Signore,

Mi prego proporre che, se accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma sostituiscano, insieme, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Il testo di detto accordo, qui allegato, è stato approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea il 21 marzo 2003.

La presente lettera costituisce altresì la notifica, a nome dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
Alexis BROUHNS
Rappresentante speciale dell'UE

B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Skopje, 21 marzo 2003

Egregio Signore,

Mi prego comunicarLe, a nome del governo della Repubblica di Macedonia, di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa alla firma dell'accordo tra la Repubblica di Macedonia e l'Unione europea sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Macedonia, assieme al testo allegato dell'accordo.

Mi prego di confermarLe che il governo accetta il testo dell'accordo e che questo scambio di lettere è considerato equivalente alla firma.

Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione utilizzata per il mio paese nel suddetto accordo, tenuto conto del fatto che la sua denominazione costituzionale è «Repubblica di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Il sottosegretario di Stato
Risto NIKOVSKI

C. Lettera dell'Unione europea

Skopje, 21 marzo 2003

Egregio Signore,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna.

L'Unione europea prende atto del fatto che lo scambio di lettere fra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in sostituzione della firma dell'accordo tra l'Unione e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato ultimato e che ciò non può essere interpretato come accettazione o riconoscimento da parte dell'Unione europea, in nessuna forma o contenuto, di una denominazione diversa da «ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

Alexis BROUHNS

Rappresentante speciale dell'UE
